



251/2025

Sent

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE

PER IL LAZIO

In persona del Giudice monocratico Consigliere
dott.ssa Alessandra Sanguigni
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio instaurato, con il ricorso n.**80516** del
registro di segreteria, dalla sig.ra XX
(c.f. omissis) nata il omissis a omissis,
rappresentata e difesa dalla LEGALELIA STA SRL, in
persona dell'avv. Francesco ELIA e dall'avv. Daniela
DE SALVATORE ed elettivamente domiciliata presso lo
Studio Legale EDES in Roma al Largo Toniolo n. 6;

CONTRO

INPS in persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentato e difeso nel presente giudizio
dall'Avv. Andrea Botta, con il quale è elettivamente
domiciliato in Roma, alla Via Cesare Beccaria n. 29;

per il riconoscimento del diritto all'assegno di

vedovanza sul trattamento ai superstiti in godimento dall'1.4.2018 al 30.9.2023, oltre accessori di legge e con vittoria di onorari, diritti e spese di lite a favore dei procuratori antistatari;

Visto il ricorso e gli atti di causa;

Uditi all'udienza odierna l'Avv. Silvia Pastorella in sostituzione, per la ricorrente, e l'Avv. Andrea Botta per l'INPS;

Ritenuto in

FATTO

1. La ricorrente, di 95 anni, riferisce di essere titolare del trattamento ai superstiti SOCPTS da aprile 1989, pari a circa 2000 euro mensili, unico reddito, nonché dell'indennità di accompagnamento da marzo 2018, in quanto soggetto non autosufficiente, affetta da gravissima patologia.

In data 19.10.2023, la ricorrente ha presentato domanda amministrativa per il c.d. assegno vedovile, ottenendo la liquidazione dall'INPS, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 2023. Nonostante vari solleciti presentati all'Istituto previdenziale, non ha ottenuto gli arretrati richiesti con la decorrenza dal marzo 2018, cioè da quando ha iniziato a percepire l'indennità di

accompagnano.

A sostegno della diversa e miglior decorrenza ha richiamato l'art. 2 del DL 69/1988, che ha introdotto *"l'assegno per il nucleo familiare"*, le circolari INPS (n.11/1991 e n. 98/1998), nonché la giurisprudenza della Cassazione (sent. n. 7668/1996).

2. L'INPS si è costituito, confutando la domanda in fatto e in diritto e, in via subordinata, eccependo la prescrizione quinquennale dalla domanda presentata in data 19.10.2023.

3. All'odierna udienza, le parti si sono riportate agli scritti difensivi depositati.

4. Al termine della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione, con lettura del dispositivo.

DIRITTO

5. La domanda riguarda la corresponsione dell'assegno vedovile, già riconosciuto ed in pagamento, con una decorrenza anteriore, corrispondente nello specifico al marzo 2018, rispetto a quella assentita dall'INPS, con conseguente pagamento degli arretrati.

6. La domanda non merita accoglimento.

7. L'INPS ha erogato il trattamento richiesto, *"l'assegno vedovile"*, facendo decorrere il beneficio

dal riconoscimento dell' "*inabilità a proficuo lavoro*" da parte della competente Commissione medica dell'INPS (verbale del'11 marzo 2024), che ha stabilito la decorrenza al 19 ottobre 2023, data della domanda amministrativa dell'interessata.

Come noto, l'art. 2 comma 1 del D.L. 13 marzo 1988, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 13 maggio 1988, n. 153, ha contemplato, ove ricorrano le condizioni previste dalla norma, l'assegno per il nucleo familiare che va a sostituire gli assegni familiari vari prima previsti (assegni, quote di aggiunta di famiglia, maggiorazioni...), che quindi cessano di essere corrisposti. Il comma 8, per quanto qui di rilievo, ha riconosciuto che: "*Il nucleo familiare può essere composto di una sola persona qualora la stessa sia titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipendente ed abbia un'età inferiore a 18 anni compiuti ovvero si trovi, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro*". Alla luce della sentenza n.7668 del 1996 della Corte di Cassazione, il beneficio spetta anche quando il nucleo è costituito unicamente dal coniuge superstite. È necessario,

tuttavia, un previo accertamento medico legale dei requisiti richiesti. In base all'articolo 45 del decreto-legge n. 73/2022, e all'articolo 2, comma 2, del D.M. 31 maggio 2023, per le istanze presentate a decorrere dal 1° giugno 2023, la competenza relativa, fra l'altro, agli accertamenti medico-legali nei confronti dei familiari superstiti aventi titolo alla pensione indiretta o di reversibilità sono in capo all'INPS - competenze prima intestate alle commissioni mediche di verifica operanti nell'ambito del Ministero dell'Economia e delle Finanze-. Nell'odierna fattispecie, tale requisito dell'inabilità a proficuo lavoro risulta accertato dal Centro Medico Legale della Filiale INPS ROMA MONTESACRO, con il verbale dell'11/03/2024 nel quale è specificata la decorrenza dal 19/10/2023.

8. Il requisito sanitario, necessario in base alla suddetta norma, non può essere comunque equiparato e/o collegato all'indennità di accompagnamento di cui l'interessata è beneficiaria, come la stessa sembra sostenere, che invece è una prestazione economica, erogata a domanda, e, in considerazione del disposto di cui all'art. 1, comma 3 della legge 508/1988, non è incompatibile con lo svolgimento di attività

lavorativa. L'accertamento medico legale, dal quale l'INPS ha fatto decorrere l'assegno vedovile, invece è correlato proprio all'impossibilità accertata in capo all'interessata di svolgere proficuo lavoro, al di là di ogni considerazione sull'età della ricorrente.

9. Pertanto, in considerazione del riconoscimento dell'inabilità a proficuo lavoro solo dal 19.10.2023, requisito sanitario richiesto dal citato art. 2, comma 2, DL 69/1988 per il riconoscimento dell'Assegno nucleo familiare, (verbale medico, peraltro, non impugnato), l'Istituto ha correttamente riconosciuto gli arretrati dell'assegno vedovile dal 19-10-2023, data della domanda amministrativa e di decorrenza del riconoscimento medico legale dell'inabilità a proficuo lavoro su richiamata. Come in atti, nel 2024 sono stati corrisposti gli arretrati dall'ottobre 2023, rientrando nei limiti del quinquennio. Solo per maggior chiarezza, la circolare INPS richiamata dalla ricorrente, che indica la prescrizione quinquennale, in realtà va a limitare - nei casi di sussistenza da anni del requisito medico legale (mentre, si ribadisce, nel caso odierno il requisito è riconosciuto dal 19-10-2023) - non il

diritto che viene riconosciuto, bensì il periodo relativamente al quale vengono liquidati e corrisposti i ratei arretrati nei limiti appunto dei 5 anni.

10. Sussistono valide ragioni, correlate alla novità della questione, per la compensazione delle spese legali. Nulla per le spese di giudizio stante la relativa gratuità.

P.Q.M.

La Corte dei conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza reietta,

rigetta il ricorso.

Spese compensate. Nulla per le spese di giudizio.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 15 maggio 2025.

Il giudice

Alessandra Sanguigni

**Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 16.05.2025
per il Dirigente
F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA**

 ALESSANDRO VINICOLA
CORTE DEI CONTI
16.05.2025 12:41:56
GMT+02:00